



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 38

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FAVARO	LILIANA	Presidente
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE SANTI	LEONARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 9331/10  
depositato il 13/12/2010

- avverso la sentenza n. 506/52/09  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA  
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

controparte:

difeso da:  
DOTT. D'ANGELO UGO  
VIA BIELLA N.3 00182 ROMA RM

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCE010100562-2008 IRPEF-ALTRO 2003

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 9331/10

UDIENZA DEL

05/12/2012 ore 09.30

SENTENZA

N°

59/38/13

PRONUNCIATA IL:

5/12/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

4/3/13

Il Segretario

*Cariello*

## SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La presente controversia ha come oggetto un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef nei confronti del sig. \_\_\_\_\_, relativamente all'anno d'imposta 2003.

L'ufficio rilevava una consistente incongruenza tra il reddito imponibile dichiarato pari a euro 1.599,00 e quello determinato sinteticamente ex art. 38 DPR 600/1973, pari a euro 56.111,00.

Nel ricorso introduttivo il contribuente eccepiva: a) errori di calcolo dell'accertamento sintetico dell'Ufficio (l'Ufficio avrebbe erroneamente conteggiato una BMW 316 venduta e una Mercedes acquistata); b) l'auto Mercedes era riconducibile alla propria attività di agente di commercio (quindi irrilevante ai fini del reddito); c) l'Ufficio non avrebbe tenuto conto del reddito della moglie (che doveva essere sommato al proprio); d) mancanza del presupposto di cui all'art. 38, comma 4 del DPR 600/1973.

L'Ufficio, regolarmente costituitosi, contrastava le eccezioni *ex adverso* sollevate, deducendo l'infondatezza del ricorso.

In particolare l'Ufficio faceva anche presente di aver emesso in data 30.04.2009, un provvedimento di sgravio con il quale per l'anno 2003 aveva ridotto la maggiore imposta contestata per il 50% (euro 8.939,00), con cancellazione delle sanzioni pecuniarie.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 506/52/2009, accoglieva il ricorso, respingendo le argomentazioni dell'Ufficio.

Avverso detta sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate DP 3 di Roma, per chiederne la riforma.

In particolare, ribadisce la regolarità del proprio operato sulla base delle argomentazioni e dei rilievi contenuti nell'avviso di accertamento e ripresi nelle controdeduzioni presentate in primo grado.

Si costituisce in giudizio il contribuente per chiedere, con le proprie controdeduzioni, il rigetto del gravame, sostenendo, in particolare, che l'auto BMW non era più nella sua disponibilità, essendo stata venduta, e che era necessario valutare, ai fini del proprio reddito complessivo, anche il reddito familiare (ossia della propria moglie).

La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.

All'udienza odierna sono presenti il rappresentante dell'Ufficio e il difensore del contribuente.

#### RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Questa Commissione ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate non possa essere accolto.

E, invero, deve considerarsi, ai fini della determinazione del reddito, effettuato dall'Ufficio, con metodo sintetico ex art. 38 del DPR 600/1973, l'irrilevanza del possesso di una autovettura che deve considerarsi bene "strumentale", riconducibile all'attività di lavoro autonomo del contribuente, che è un agente di commercio.

Consegue che l'autovettura essendo un bene "strumentale" non andava calcolato nell'accertamento sintetico.

Inoltre al fine di determinare il reddito conseguito dal contribuente andava valutata la complessiva posizione reddituale dei componenti del nucleo familiare e, in particolare, ai redditi del contribuente andavano aggiunti i redditi della moglie, essendo verosimile che i coniugi versino i propri guadagni su un unico conto bancario e che questo venga utilizzato anche per il pagamento degli acquisti delle rate del mutuo e dell'autovettura, senza necessità di scambiarsi reciproche ricevute attestanti in quanta parte e da quale parte provenga il denaro per ogni acquisto.

E' pur vero il principio che ad ogni spesa corrisponde un reddito; tuttavia, si tratta di una presunzione semplice che determina, per il contribuente l'onere di fornire elementi in senso contrario.

Tali elementi, nel caso in trattazione, sono stati indicati dal contribuente, quali: l'acquisto di una autovettura, che è da considerarsi bene "strumentale" alla sua attività di agente di commercio, e il reddito del nucleo familiare complessivamente valutato.

Inoltre, deve rilevarsi che non è intervenuto il contraddittorio pur essendo l'accertamento basato su una presunzione soltanto relativa.

L'Ufficio, tra l'altro, non ha accertato ricavi o altre somme percepite dal contribuente nell'anno oggetto di verifica, essendosi invece limitato ad rettificare il reddito dichiarato sulla base dell'acquisto di una autovettura Mercedes.

Al contrario il contribuente ha potuto esplicitare argomenti validi sulla sua reale situazione economica e la sua relativa capacità contributiva.

In sostanza le presunzioni indicate dall'Ufficio risultano insufficienti, essendo costituite solo dall'acquisto dell'auto prima citata e dall'esiguità dei ricavi dichiarati.

Deve concludersi che l'Ufficio nel caso in esame è venuto meno all'onere della prova a cui era tenuto, n quanto attore in senso sostanziale (in base al principio stabilito dall'art. 2497 cpc, secondo cui spetta al soggetto attivo della pretesa l'onere di darne giustificazione).

L'insufficienza degli elementi forniti dall'Ufficio determina questo Collegio a respingerne l'appello, confermando, di conseguenza, la sentenza di primo grado.

Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura della controversia e della sua particolare peculiarità.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione 38a, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:

"Respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate".

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 05 dicembre 2012.

Il Relatore  
(Giandomenico Tozzi)



IL PRESIDENTE  
(Liliana Favaro)

